

REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO
SU AREE PUBBLICHE
FIERA

DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 114
LEGGE REGIONALE 02 AGOSTO 1999, N. 20

COMUNE
GRESSONEY SAINT JEAN

BESENVAL SERGIO
CONSULENTE TECNICO DEL COMMERCIO
LOC. GRANDE CHARRIERE, 64 – 11020 SAINT-CHRISTOPHE
TEL 0165261402 – 0165261404 FAX 01652787220
E-mail: sergio.besenva@tin.it

ARTICOLO 1
PRESCRIZIONI GENERALI

Il commercio su area pubblica esercitato nel comune di Gressoney Saint Jean è disciplinato dal titolo X del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59", dalla legge regionale 02 agosto 1999, n. 20 "Disciplina del commercio su aree pubbliche e modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1995, n. 6 Disciplina delle manifestazioni fieristiche", dai regolamenti comunali di polizia urbana, d'igiene e sanità, dal presente regolamento, unitamente alle planimetrie allegate.

La vigilanza del mercato è affidata al comando polizia locale.

ARTICOLO 2
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

Per aree pubbliche si intendono strade, piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.

Per fiera si intende la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.

Al fine di soddisfare le esigenze e le aspettative della popolazione si istituisce una fiera aventi le seguenti modalità:

DATA	SI SVOLGERÀ SECONDO IL CALENDARIO-ORARIO A CUI SI RIFERISCE STABILITO CON DECRETO DEL SINDACO
LUOGO	PIAZZALE WEISSMATTEN
POSTI ASSEGNATI	2
SETTORE	STABILITO CON DECRETO DEL SINDACO

ARTICOLO 3
ISTITUZIONE, SPOSTAMENTO E SOPPRESSIONE DEI MERCATI

E' facoltà del consiglio comunale, in attuazione dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e del capo iii della legge regionale 02 agosto 1999, n. 20, sentito il parere delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello locale dei consumatori e delle imprese del commercio, di deliberare in materia di nuova istituzione, spostamento e soppressione delle fiere con relativa modifica degli artt. 2, 4 e seguenti del presente regolamento.

ARTICOLO 4
POSTEGGIO E RELATIVE DIMENSIONI

Per posteggio si intende la parte di area pubblica, o di area privata di cui il comune abbia la disponibilità che viene data in concessione al titolare dell'attività.

Per posto di vendita si intende l'intera superficie occupata dal banco di vendita, dalle attrezzature, dalle merci e dagli automezzi.

Si intende per fronte il lato del banco a contatto del pubblico, per retrobanco il lato del banco a contatto del rivenditore, per fianchi i restanti lati.

I posteggi hanno una dimensione di mq. 32,00 (8,00 x 4,00) e ogni posteggio non potrà essere occupato contemporaneamente da più imprese.

La mostra delle merci deve avvenire in modo da non impedire la visuale dei banchi vicini, danneggiare l'attività di altri venditori o intralciare la circolazione pedonale e veicolare.

I venditori dovranno disporre il loro banco nel posteggio preciso che sarà indicato dagli agenti preposti e non potranno fuoriuscire in alcun caso dai limiti di esso e in nessun caso è consentito depositare attrezzature o automezzo al di fuori dell'area del posteggio assegnato con assoluto divieto di ingombrare i passaggi per il pubblico.

E' vietato chiudere la parte laterale dei banchi con assi o altre coperture quando ciò nasconda o impedisca la vista dei banchi vicini. L'eventuale tendone a copertura del banco deve essere posto ad un'altezza minima dal suolo di m. 2 (due), misurata nella parte più bassa e deve presentarsi in modo decoroso alla vista. E' vietato l'uso di tende le cui dimensioni impediscono la libera circolazione degli acquirenti.

E' altresì vietata la vendita a chiamata con qualsiasi mezzo, grida esagerate o altri richiami chiassosi o molesti.

ARTICOLO 5
RILASCIO DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO NELLE FIERE

Le procedura di rilascio delle concessioni di posteggio nelle fiere sono disciplinate dall'articolo 13 del-

la legge regionale 02 agosto 1999, n. 20. La durata della concessione del posteggio è uguale a quella della fiera.

Qualora per una stessa manifestazione giungessero più istanze, il comune provvederà a redigere una graduatoria degli aventi diritto, tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

- a) anzianità di presenza effettiva, intesa come il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera;
- b) anzianità di iscrizione al Registro delle imprese;
- c) titolarità di posteggio al mercato;
- d) attestazione di invalidità non inferiore al 67%, rilasciata dal competente Servizio dell'U.S.L.;
- e) attestazione dell'avvenuto collocamento in mobilità da aziende in crisi;
- f) ordine cronologico di spedizione.

ARTICOLO 6

PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA. TERMINI

Le domande di partecipazione alla fiera, in bollo competente, devono essere indirizzate al Sindaco e spedite al comune esclusivamente con lettera raccomandata, almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della fiera. Il termine è perentorio.

La graduatoria degli ammessi è affissa all'albo pretorio del comune almeno 10 giorni prima di quelle previsto per l'inizio della fiera.

Alle istanze devono essere allegati i titoli atti a giustificare eventuali priorità nell'assegnazione, nonché copia dell'autorizzazione posseduta.

ARTICOLO 7

AREA DESTINATA ALLA SOSTA DEI VEICOLI

La sosta dei veicoli adibiti all'attività di vendita dovrà avvenire entro l'area del posteggio assegnata.

ARTICOLO 8

CIRCOLAZIONE INTERNA

Il Sindaco, con apposite ordinanze, disciplinerà la circolazione interna nei vari mercati.

I commercianti che non hanno il posto assegnato non possono entrare con i propri veicoli nelle aree dei mercati senza il benestare degli agenti di polizia locale operanti in loco.

ARTICOLO 9

ASSEGNAZIONE DEI POSTI

Tutti coloro che accedono al mercato sono soggetti alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia nonché alle ordinanze del sindaco e alle prescrizioni esecutive impartite dagli agenti della polizia municipale, dai delegati sanitari e comunque dal personale incaricato alla vigilanza.

ARTICOLO 10

OBBLIGHI A CARICO DEL COMMERCIANTE

Durante le operazioni di vendita, l'autorizzazione amministrativa al commercio dovrà essere esibita ad ogni richiesta degli agenti di polizia locale addetti al controllo.

Ogni articolo di merce in vendita dovrà essere munito di prezzo in modo tale che lo stesso sia di chiara e facile percezione.

ARTICOLO 11

DIVIETO PER I COMMERCIANTI

E' assolutamente vietato, nel collocare i banchi, fare buchi nel suolo con qualsiasi mezzo senza autorizzazione specifica.

E' vietato il collocamento diretto al suolo di qualsiasi genere di merce e così pure la vendita diretta su carri e veicoli se non già convenientemente attrezzati a tale scopo.

Il piede del banco ed i pali di sostegno delle tende devono avere una base di appoggio atta ad impedire la penetrazione ed il danneggiamento dell'asfalto.

Le derrate alimentari poste in vendita sul mercato devono essere tenute in vista, in modo che possano essere ispezionate agevolmente dagli agenti e dai funzionari della vigilanza sanitaria.

Tutti i commercianti di alimenti devono munire, a proprie spese, i banchi sul fronte vendita delle opportune protezioni, in modo che l'utenza non possa toccare la merce esposta.

E' vietata la circolazione ed il posteggio di automezzi e carri nell'interno delle aree adibite a sede di mercato. I carri e gli automezzi potranno circolare solo prima dell'ora di apertura e dopo l'ora di chiusura del mercato. E' altresì vietato danneggiare, deteriorare o insudiciare il suolo pubblico e accende-

re fuochi, con la sola eccezione di apparecchiature per il riscaldamento durante i periodi freddi. In questo ultimo caso le apparecchiature dovranno essere posizionate in modo tale da non danneggiare la pavimentazione e sarà obbligatorio avere con se un estintore. Le scorie e le ceneri che dovessero finire sul suolo pubblico dovranno essere raccolte perfettamente e portate ai punti di raccolta della nettezza urbana, unitamente agli altri eventuali rifiuti.

ARTICOLO 12 OPERAZIONI DI PULIZIA

I venditori devono mantenere pulito il suolo nella parte sottostante al banco e nell'area di posteggio sia durante l'occupazione sia all'atto della rimozione del banco stesso.

I rifiuti di qualsiasi genere devono essere posti in recipienti adatti, collocati dietro o sotto i banchi.

Alla rimozione del banco sarà cura di ogni commerciante riporre i rifiuti in appositi sacchi di polietilene. I sacchi dovranno essere chiusi e depositati negli appositi raccoglitori. I cartoni e le cassette dovranno essere impacchettati, legati e depositati accanto ai contenitori.

I posti di vendita dovranno sempre essere tenuti puliti sia anteriormente sia posteriormente e nella parte sottostante del banco.

Al di fuori delle operazioni di vendita i banchi devono essere liberi da merci, da ingombri o da oggetti di qualsiasi natura.

ARTICOLO 13 SANZIONI

Per le violazioni alle norme del presente regolamento si applicheranno a carico dei trasgressori, le sanzioni previste dall'articolo 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 oltre che dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

ARTICOLO 14 DISPOSIZIONI FINALI

Il Sindaco, con apposita ordinanza, disciplina il funzionamento interno delle fiere per quanto riguarda viabilità, igiene, circolazione interna, sicurezza, ed ogni altro aspetto.

In ogni zona adibita a mercato è vietato tenere condotte scorrette verso i colleghi, il pubblico ed il personale addetto alla sorveglianza.

ARTICOLO 15 FURTI ED INCENDI

L'amministrazione comunale non risponde dei furti ed incendi che si verificano nel mercato.

ARTICOLO 16 RIFERIMENTO ALLE LEGGI

Per quanto non specificato nelle presenti norme si fa riferimento alle leggi vigenti.

Articolo 1	Prescrizioni generali	2
Articolo 2	Modalità di svolgimento commercio su area pubblica	2
Articolo 3	Istituzione, spostamento e soppressione dei mercati	2
Articolo 4	Posteggio e relative dimensioni	2
Articolo 5	Rilascio autorizzazioni amministrative	2
Articolo 6	Pubblicazione della graduatoria. Termini	3
Articolo 7	Area destinata alla sosta dei veicoli	3
Articolo 8	Circolazione interna	3
Articolo 9	Assegnazione dei posti	3
Articolo 10	Obblighi a carico del commerciante	3
Articolo 11	Divieto per i commercianti	4
Articolo 12	Operazioni di pulizia	4
Articolo 13	Sanzioni	4
Articolo 14	Disposizioni finali	4
Articolo 15	Furti ed incendi	4
Articolo 16	Riferimento alle leggi	4